



COMUNE DI FONTANAFREDDA
Provincia di Pordenone

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI
ESTETISTA
ACCONCIATORE
TATUAGGIO
PIERCING**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.5 DEL 11.02.2013

Regolamento per la disciplina delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing

| | | |
|-------------|--|---------|
| ARTICOLO 1 | PRINCIPI GENERALI | PAG. 3 |
| ARTICOLO 2 | DEFINIZIONI | PAG. 4 |
| ARTICOLO 3 | ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' | PAG. 7 |
| ARTICOLO 4 | REQUISITI MORALI PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITA' | PAG. 7 |
| ARTICOLO 5 | REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITA' DI ESTETICA E ACCONCIATORE | PAG. 8 |
| ARTICOLO 6 | REQUISITI OGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' | PAG. 9 |
| ARTICOLO 7 | AVVIO DELLE ATTIVITA' | PAG. 9 |
| ARTICOLO 8 | CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' | PAG. 10 |
| ARTICOLO 9 | PROCEDIMENTO DI CONTROLLO DELLE SCIA PRESENTATE | PAG. 11 |
| ARTICOLO 10 | TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA IN GESTIONE O IN PROPRIETA' PER ATTO TRA VIVI O CAUSA DI MORTE | PAG. 12 |
| ARTICOLO 11 | SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL' ATTIVITA' | PAG. 12 |
| ARTICOLO 12 | CESSAZIONE DELL' ATTIVITA' | PAG. 12 |
| ARTICOLO 13 | ATTIVITA' MISTE | PAG. 12 |
| ARTICOLO 14 | ORARI – TURNI E TARIFFE | PAG. 13 |
| ARTICOLO 15 | VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI | PAG. 13 |
| ARTICOLO 16 | NORME SPECIALI PER LE ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PEARCING | PAG. 14 |
| ARTICOLO 17 | NORME TRANSITORIE | PAG. 14 |
| ARTICOLO 18 | CONTROLLI E SANZIONI | PAG. 15 |
| ARTICOLO 19 | DECADENZA DEI TITOLI ABILITATIVI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI | PAG. 16 |
| ARTICOLO 20 | ATTIVITA' ESCLUSE DAL PRESENTE REGOLAMENTO | PAG. 16 |
| ARTICOLO 21 | NORME DI RINVIO | PAG. 17 |
| ARTICOLO 22 | EFFICACIA DEL REGOLAMENTO | PAG. 17 |

| | |
|--|---------|
| ALLEGATO I – ATTIVITA' DI ESTETICA | PAG. 18 |
| 1) Requisiti minimi strutturali | PAG. 18 |
| 2) Norme generali di carattere igienico – sanitario | PAG. 19 |
| ALLEGATO II – ATTIVITA' DI ACCONCIATORE | PAG. 20 |
| 1) Requisiti minimi strutturali | PAG. 20 |
| 2) Norme generali di carattere igienico- sanitario | PAG. 21 |
| ALLEGATO III – ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING | PAG. 22 |
| Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione | PAG. 23 |
| Art. 2 - Requisiti igienico-sanitari dei locali | PAG. 23 |
| Art. 3 - Requisiti igienico-sanitari degli impianti aeraulico e idrico | PAG. 25 |
| Art. 4 - Requisiti igienico-sanitari organizzativi | PAG. 25 |
| Art. 5 - Attrezzature per attività di tatuaggio | PAG. 26 |
| Art. 6 - Pigmenti per attività di tatuaggio | PAG. 27 |
| Art. 7 - Attrezzature per attività di piercing | PAG. 28 |
| Art. 8 - Sterilizzazione | PAG. 29 |
| Art. 9 - Formazione degli operatori | PAG. 29 |
| Art. 10 - Accertamenti | PAG. 30 |
| Art. 11 - Informativa e consenso | PAG. 30 |
| ALLEGATO A - TATUAGGIO CONSENSO INFORMATO | PAG. 32 |
| ALLEGATO B - PIERCING CONSENSO INFORMATO | PAG. 33 |

ART. 1
PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio in forma imprenditoriale delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, in forma stagionale o temporanea, da imprese individuali o di società sia di persone che di capitali.

2. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento si fonda sui seguenti principi generali:
 - principio della libertà di iniziativa economica di cui all'art.41 della Costituzione;
 - principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa secondo le modalità previste dalla L. 7 agosto 1990 n.241 e s.m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - principio della valorizzazione delle professioni artigianali nelle loro diverse espressioni, ai sensi dell'art.1 della legge quadro per l'artigianato dell'8 agosto 1985 n.443 e s.m. e i.;
 - semplificazione documentale e amministrativa di cui alla L. n.241/1990 e al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e s.m. e i.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle norme ed alle successive modifiche ed integrazioni contenute:
 - L.R. 12/2002 – "Disciplina organica dell'artigianato" di seguito denominata Legge;
 - L.R. 13/2009 - "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n.853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico";
 - L.R.1/2006 – "Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia";
 - L. 174/2005 – "Disciplina dell'attività di acconciatore";
 - D.P.R 025/Pres. del 07/02/2003 – "Regolamento di esecuzione di cui all'art.26, comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n.12, per il conseguimento della qualifica professionale di estetista";
 - D.P.R 0400/Pres. del 20/12/2002 – "Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9,1 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n.12 recante "Disciplina organica dell'artigianato";
 - L. 713/1986 – "Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici".

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- **ATTIVITÀ DI ESTETISTA:**

l'attività che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A) della Legge¹ e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge n.713 dell'11/10/1986. E' considerata attività di estetista anche quella svolta utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A della Legge e del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 12/05/2011 n.110 "Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma1, della legge 4 gennaio 1990, n.1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista".

Sono comprese nell'attività di estetista le seguenti attività:

- centro di abbronzatura o "solarium": quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;

¹ L'ALLEGATO "A" ALLA LEGGE e L'ALLEGATO 1 DEL D.M. 110/2011 RIGUARDANO L'ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO:

- vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;

Regolamento per la disciplina delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing

- stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro correnti;
 - disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
 - apparecchio per l'aspirazione dei comedoni con cannule e con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti;
 - doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore a 80 kPa;
 - apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione;
 - rulli elettrici o manuali;
 - vibratori elettrici oscillanti;
 - apparecchi per massaggi meccanici o elettrici picchiettanti;
 - solarium per l'abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
 - apparecchi per massaggio ad aria o idrico con aria a pressione non superiore a 80 kPa;
 - scaldacera per cerette;
 - attrezzi per ginnastica estetica;
 - attrezzature per manicure e pedicure;
 - apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza resistiva o capacitiva;
 - apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa;
 - apparecchi per ionoforesi estetica sulla placca di 1 mA ogni 10 cm²;
 - depilatori elettrici ad ago, a pinza o accessorio equipollente o ad impulsi luminosi per foto depilazione;
 - apparecchi per massaggi subacquei;
 - apparecchi per presso-massaggio;
 - elettrostimolatore ad impulsi;
 - apparecchi per massaggi ad aria compressa con pressione superiore a 80 kPa;
 - soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o foto stimolante delle aree riflesso-gene dei piedi e delle mani;
 - laser estetico de focalizzato per la depilazione;
 - saune e bagno di vapore.
-
- ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico: quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
 - disegno epidermico o trucco semipermanente: quella comprendente un insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico; tali trattamenti consistono nella colorazione della cute, mediante l'introduzione di pigmenti a livello superficiale (epidermide), al fine di creare figure o disegni non permanenti, che si auto-eliminano senza ricorrere ad interventi esterni;
 - trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e bagnoturco;
 - realizzazione del make-up o maquillage o trucco;

- ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE:

l'attività che comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. In particolare sono compresi il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

Gli acconciatori nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico - limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie tradizionalmente complementari all'attività principale; la realizzazione del make-up o maquillage o trucco non rientra tra le attività di acconciatore.

L'attività di acconciatore può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile;

- **ATTIVITÀ DI ONICOTECNICO:**

l'attività di onicotecnico corrisponde a quella di applicazione/ricostruzione e decorazione di unghie artificiali; consiste nell'apposizione di unghie preformate e nella successiva lavorazione e colorazione delle stesse, senza l'utilizzo di prodotti cosmetici e senza che vengano trattate o alterate le unghie naturali.

- **ATTIVITÀ DI TATUAGGIO:**

l'insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne l'aspetto estetico. Tali trattamenti consistono nella colorazione permanente di parti del corpo, con l'introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi, compreso il trucco permanente e qualsiasi altra tecnica finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti;

- **ATTIVITÀ DI PIERCING:**

la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni o monili di diversa forma o fattura;

- **CONSENSO INFORMATO:**

per consenso informato all'effettuazione di tatuaggio o piercing si intende la volontà liberamente espressa nelle forme in esso previste dal richiedente maggiore di età ovvero dal genitore o dal tutore in relazione a:

a) autorizzazione ai trattamenti;

b) presa d'atto dei rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del trattamento.

- **REQUISITI PROFESSIONALI O SOGGETTIVI:**

- qualificazione professionale: requisito professionale per l'esercizio delle attività in forma imprenditoriale di acconciatore o di estetista, prescritto dalla vigente normativa nazionale o regionale;

- qualifica professionale: requisito professionale per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista in forma non imprenditoriale valido ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento per lo svolgimento di lavoro subordinato;

- **REQUISITI IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA:**

i requisiti strutturali, i requisiti impiantistici, tecnologici e delle attrezzature ed i requisiti organizzativi per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing di cui agli allegati I, II, III costituenti parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;

- **PERSONALE ADDETTO:**

tutte le persone che operano all'interno dei locali ove si svolge l'attività;

- **DIRETTORE TECNICO:**

la persona in possesso della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio della specifica attività;

- **PULIZIA:**

operazione volta a rimuovere, anche con l'ausilio di specifiche sostanze detergenti, ogni tipo di residuo, particella o sostanza capace di compromettere direttamente od indirettamente le condizioni d'igiene di un piano di lavoro, di un'attrezzatura, di uno strumento;

- **DISINFEZIONE:**

è una misura atta a ridurre tramite uccisione, la quantità di microrganismi (batteri, virus, miceti, protozoi);

- **SANIFICAZIONE:**

operazione comprendente opportuni interventi di detersione o pulizia, oltre la disinfezione;

- **STERILIZZAZIONE:**

consiste in qualsiasi processo chimico o fisico che porti all'eliminazione di ogni forma microbica vivente, sia patogena che non, comprese le spore e i funghi;

- **APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE:**

gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A della Legge;

- **ATTIVITÀ STAGIONALE:**

l'attività svolta nell'arco di una "stagione", ovvero un periodo di tempo – anche frazionato – non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

l'attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale;

- **ATTIVITÀ TEMPORANEA:**

l'attività svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare.

- **ATTIVITÀ PREVALENTE:**

l'attività che, in caso di esercizio in forma mista o promiscua, produce il maggior volume d'affari; in tal caso la destinazione d'uso dei locali dovrà essere compatibile con l'attività prevalente;

- **GESTIONE DI REPARTO:**

l'affidamento, da parte del titolare di attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, organizzato su più reparti in relazione alla gamma o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, a favore di un soggetto, che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso; il titolare rimane soggetto alle sanzioni di cui al presente Regolamento. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non disporre di accesso autonomo; l'affidamento in gestione di reparto non è consentito alle imprese artigiane individuali o societarie;

- **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA):**

la segnalazione dell'interessato che viene presentata per avviare l'attività.

In particolare la SCIA è la segnalazione con la quale l'operatore attesta di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa vigente, completa di attestazioni e asseverazioni di rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso dei locali con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente Regolamento, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima.

La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti necessari per esercitare l'attività. Le attestazioni e le asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza del Comune.

La SCIA deve indicare la data di inizio attività che può essere anche contestuale alla presentazione della stessa.

ART. 3

ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. Per poter esercitare in luogo pubblico o privato le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio o piercing, è necessario essere in possesso dei requisiti morali e professionali o soggettivi, rispettare i requisiti oggettivi richiesti per i locali, avere la disponibilità dei locali e aver presentato la SCIA valida ed efficace, come meglio specificato nei successivi articoli.
2. Le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio o piercing possono essere esercitate in forma di impresa individuale o di impresa societaria, sia di persone che di capitali.

ART. 4

REQUISITI MORALI PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITA'

1. Lo svolgimento dell'attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (D.to L.vo n.490 del 08/08/1994 – "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n.47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia").
2. Tali requisiti devono essere posseduti:
 - a) dal titolare dell'impresa individuale;
 - b) da tutti i soci della società in nome collettivo;
 - c) dai soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;

Regolamento per la disciplina delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing

- d) da tutti coloro che hanno potere di rappresentanza ed amministrazione delle società di capitali;
- e) dal direttore tecnico;
- f) dai soggetti qualificati;
- g) dai gestori di reparto.

ART. 5

REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ACCESSO ALLE ATTIVITA' DI ESTETISTA E ACCONCIATORE

1. Lo svolgimento dell'attività di estetista e di acconciatore è subordinato al possesso della qualificazione professionale, conseguita ai sensi degli artt.26 e 28 della Legge.
2. Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:
 - a) nel caso di imprese artigiane:
 - dal titolare, nel caso di impresa individuale;
 - da tutti i soggetti indicati all'art.10² della Legge nel caso di impresa societaria;
 - dai gestori di reparto.
 - b) nel caso di imprese non artigiane:
 - dal direttore tecnico nel caso in cui l'impresa individuale o societaria non sia artigiana;
 - dai gestori di reparto.
3. Le imprese non artigiane devono sempre nominare il soggetto in possesso della qualificazione professionale.
4. Deve sempre essere garantita la presenza nell'esercizio e nelle sue unità locali, della persona in possesso della qualificazione professionale. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un'altra persona in possesso di qualifica professionale.
5. Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di estetista o di acconciatore è designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, o altra persona, almeno un direttore tecnico in possesso della qualificazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.
6. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di acconciatore, devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.

² Art. 10 della l.r. 12/2002 e s.m. e i. (Società artigiana):

1. E' artigiana la società avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita:
 - a. in forma di società cooperativa, di piccola società cooperativa, di società in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8;
 - b. in forma di società in accomandita semplice, a condizione che ciascun socio accomandatario possieda i requisiti indicati all'articolo 8 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice;
 - c. in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8.
2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.
3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle società di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

ART. 6

REQUISITI OGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. Le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing possono essere svolte in luoghi aperti al pubblico, a ciò appositamente destinati – in tal caso i locali dovranno avere la destinazione d'uso artigianale di servizio. I locali e le attrezzature devono rispettare i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti nei rispettivi allegati I, II e III al presente Regolamento (o i requisiti fissati da leggi regionali successivamente approvate).
2. Possono altresì essere svolte in luoghi aperti al pubblico destinati prevalentemente ad altri usi (case di riposo, ospedali, carceri, ecc.). In tal caso i locali destinati all'attività oggetto del presente Regolamento possono mantenere la destinazione d'uso dei locali principali se la superficie utile del locale destinato all'attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, è inferiore al 25% della superficie utile del locale principale.
3. Le attività di acconciatore ed estetista possono essere esercitate anche presso il domicilio dell' esercente, qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento.
4. Quando l'attività si svolga presso il domicilio dell' esercente o ai piani superiori di un edificio, è necessario apporre sul citofono/campanello la dicitura indicante la tipologia di attività ed il piano in cui viene esercitata.
5. E' fatta salva la possibilità di esercitare, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, unicamente le attività di estetista e acconciatore presso:
 - la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso;
 - a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo;
 - per particolari eventi (ad esempio, matrimoni, attività dimostrative in occasione di promozioni commerciali);
 - nei luoghi di cura o di riabilitazione (ad esempio, ospedali, case di cura, ricoveri, centri per anziani e disabili);
 - nei luoghi di detenzione, nelle caserme;
 - in altri luoghi per i quali siano stipulate, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, convenzioni con pubbliche amministrazioni.
6. Nei luoghi indicati ai punti del precedente comma 5 non è consentita l'attività di tatuaggio e piercing.
7. Le prestazioni di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, svolte in scuole private, utilizzando modelli-clienti che corrispondano un compenso di qualsiasi entità, anche a titolo di rimborso spese, sono soggette al presente Regolamento.
8. Le attività non possono svolgersi in forma ambulante su strade o piazze pubbliche né su posteggi né presso il domicilio del richiedente la prestazione.
9. Qualora le attività siano svolte in forma continuativa in ospedali, case di cura, case di riposo o strutture analoghe sono comunque soggette a SCIA, ma possono essere esercitate senza l'indicazione di un locale all'uopo adibito.

ART. 7

AVVIO DELLE ATTIVITA'

1. L'esercizio dell'attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, in forma stagionale o temporanea, è soggetto alla presentazione della SCIA.
2. Sono altresì soggetti a SCIA i procedimenti relativi a:

- trasferimento in altri locali;
 - ampliamento o modifiche della superficie dei locali;
 - nomina o sostituzione del direttore tecnico;
 - di trasferimento d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o a causa di morte;
 - sospensione o cessazione dell'attività;
 - riapertura dell'attività al termine della sospensione; - comunicazione orari e chiusura infrasettimanale; - modifica dati anagrafici o societari.
3. La SCIA è presentata dal titolare dell'impresa individuale ovvero dal legale rappresentate della società.
4. La SCIA è sempre preventiva rispetto al verificarsi dell'evento.

ART. 8

CONTENUTI DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

1. Le dichiarazioni e i requisiti resi in sede di presentazione della SCIA devono essere presenti alla data di inizio attività, che deve essere indicata nella SCIA.
2. I requisiti essenziali per la validità e l'efficacia della SCIA sono:
 - a) dati anagrafici del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del direttore tecnico, dei soggetti qualificati qualora presenti;
 - b) dati dell'impresa o società;
 - c) copia documento d'identità del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del direttore tecnico, dei soggetti qualificati;
 - d) sottoscrizione autografa del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del direttore tecnico;
 - e) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) di accesso all'attività, secondo quanto disposto agli articoli 4 e 5;
 - f) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di eventuale nomina del direttore tecnico, corredata dalla relativa accettazione;
 - g) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante i requisiti oggettivi dei locali (esempio: a) l'ubicazione dei locali nei quali si intende esercitare l'attività (via, piazza, numero civico); b) i dati catastali dei locali (Foglio, Mappale, eventuale subalterno); c) la compatibilità urbanistica e la destinazione d'uso dei locali d) gli estremi dell'agibilità dei locali e) il rispetto di tutte le prescrizioni organizzative, del mantenimento delle attrezzature, requisiti organizzativi, ecc. previsti negli allegati I, II e III al presente Regolamento, nonché ogni altro dato inserito nella modulistica predisposta dall'ufficio);
 - h) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di possesso dei requisiti igienico sanitari, e di sicurezza (requisiti strutturali, requisiti impiantistici, tecnologici e delle attrezzature, requisiti organizzativi) previsti negli allegati I, II e III al presente Regolamento, con indicazione delle caratteristiche tecniche dei locali, delle modalità di approvvigionamento idrico e di quelle dello scarico fognario, caratteristiche dell'impianto di aerazione artificiale (obbligatoria se le condizioni strutturali dei locali impongono la dotazione di un impianto di aerazione artificiale), nonché ogni altro dato inserito nella modulistica predisposta dall'ufficio.
3. Alla SCIA deve essere allegata la seguente documentazione:
 - fotocopia documento d'identità in corso di validità;
 - planimetria quotata dei locali (preferibilmente in scala 1:50) firmata da tecnico abilitato contenente indicazione delle altezze delle superfici dei singoli locali, il loro indice di illuminazione e ventilazione, la destinazione d'uso specifica e la disposizione interna degli spazi, nonché il lay-out con indicati i posti lavoro e gli arredi dell'attività;

- relazione tecnica sull'attività firmata da tecnico abilitato;
 - dichiarazione di un tecnico abilitato che i locali sono accessibili, ai sensi del D.M.236/1989;
 - dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali) di accesso all'attività, secondo quanto disposto agli articoli 4 e 5;
 - dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possesso dei requisiti igienico sanitari, e di sicurezza (requisiti strutturali, requisiti impiantistici, tecnologici e delle attrezzature, requisiti organizzativi) previsti negli allegati I, II e III al presente Regolamento, con indicazione delle caratteristiche tecniche dei locali, delle modalità di approvvigionamento idrico e di quelle dello scarico fognario, caratteristiche dell'impianto di aerazione artificiale (obbligatoria se le condizioni strutturali dei locali impongono la dotazione di un impianto di aerazione artificiale), nonché ogni altro dato inserito nella modulistica predisposta dall'ufficio.
4. La SCIA è efficace solo se presentata su modulistica predisposta dall'ufficio, compilata in tutte le sue parti, con le dichiarazioni e gli allegati sopra descritti.
 5. La SCIA può essere contestuale all'avvio della stessa e può essere presentata fino a 30 giorni consecutivi prima dell'effettivo avvio dell'attività. Qualora questo termine non venga rispettato, la SCIA diventa inefficace e dovrà essere ripresentata.
 6. Le SCIA presentate per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing sono trasmesse per conoscenza all'Azienda per i Servizi Sanitari.

ART. 9

PROCEDIMENTO DI CONTROLLO DELLE SCIA PRESENTATE

1. Il responsabile del procedimento, ricevute le segnalazioni relative alle attività disciplinate dal presente Regolamento, ne controlla la regolarità formale e la completezza.
2. In caso di accertata inefficacia della SCIA per carenza di uno dei requisiti essenziali per la sua validità ed efficacia, il responsabile del procedimento informa l'interessato che l'attività dichiarata, ove abbia avuto inizio, risulta esercitata in assenza del titolo autorizzativo e che la stessa deve immediatamente cessare.
3. Le dichiarazioni sostitutive prodotte in sede di segnalazioni certificate di inizio attività vengono sottoposte a verifica anche a campione dal Responsabile del procedimento, nonché in tutti i casi in cui esistano ragionevoli dubbi sul contenuto delle stesse e della documentazione ad esse allegata, o in qualsiasi altro caso sia ritenuto necessario.
4. Qualora la segnalazione, benché efficace, risulti incompleta, il responsabile del procedimento, invita l'interessato a provvedere alla sua regolarizzazione: il dichiarante deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla conoscenza della richiesta di integrazioni. Il procedimento di controllo rimane sospeso fino al ricevimento delle integrazioni richieste.
5. Qualora l'interessato non provveda nel termine indicato al comma precedente, il responsabile del procedimento o chi di competenza, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
6. Qualora, in sede di istruttoria, sia accertata la carenza dei requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività, sono adottati motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi di essa.
7. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinques e 21-nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i

8. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, l'Amministrazione può sempre e in ogni tempo adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.
9. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Commissione regionale, disciplinata dagli artt.21 e 22 della Legge, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, così come disposto dall'art.30 della l.r. 12/2002.

ART. 10

TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA IN GESTIONE O IN PROPRIETA' PER ATTO TRA VIVI O A CAUSA DI MORTE

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un'azienda riguardante l'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio o piercing, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a SCIA e comporta il diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra purché il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.
2. La SCIA deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovante necessità. Comunque la SCIA va presentata prima di iniziare l'attività stessa.

ART. 11

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'

1. La sospensione temporanea di una delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora debba protrarsi per più di 30 giorni, è soggetta a SCIA entro 10 giorni dall'inizio della sospensione stessa.
2. La sospensione temporanea non può superare i 12 mesi.
3. Nei casi di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi, l'operatore può comunicare preventivamente al Comune, anche più di una volta, la sospensione dell'attività per periodi non superiori a 6 mesi.
4. E' altresì soggetta a SCIA la riapertura delle attività al termine della sospensione, entro 10 giorni dalla riapertura.

ART. 12

CESSAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente Regolamento deve essere comunicata entro 30 giorni dalla data dell'evento, allegando l'originale del titolo autorizzativo (per le attività avviate dal 2009 in poi la SCIA timbrata dagli uffici comunali, nonché la comunicazione di conclusione del procedimento).

ART. 13

ATTIVITA' MISTE

1. Nel caso di attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing di gestione comune o congiunta, le attività pur essendo fisicamente divise possono avere locali generali comuni, quali depositi per attrezzature di pulizia dei locali, sala d'attesa, spogliatoi per il personale, e servizi igienici in comune. Comunque ciascuna attività deve avere un'autonoma unità funzionale, con le caratteristiche di cui agli allegati al presente Regolamento.
2. Qualora l'attività mista di acconciatore ed estetista sia esercitata da impresa individuale artigiana, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime.

3. Nel caso in cui l'attività mista di acconciatore ed estetista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art. 10 della L.R. 12/2002 e s.m.i., i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
4. Nel caso di attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, gestite congiuntamente ad altre attività estranee al campo di applicazione della Legge (commercio fisso, somministrazione alimenti e bevande, ecc.), le attività pur essendo fisicamente divise, possono avere locali generali comuni. Comunque ciascuna attività deve avere un'autonoma unità funzionale, con le caratteristiche di cui agli allegati al presente Regolamento.
5. Per quanto riguarda i requisiti del numero dei servizi igienici e della previsione di idonei vani per le attività accessorie e di servizio (ripostigli, spogliatoi, ecc.), di cui agli allegati I, II e III del presente Regolamento, è sufficiente che i locali possiedano i requisiti previsti per una sola tipologia di attività.

ART. 14

ORARI – TURNI E TARIFFE

1. L'orario di apertura e chiusura delle attività di acconciatore ed estetista è determinato liberamente dagli operatori responsabili delle relative imprese all'interno della fascia oraria che va dalle ore 7.00 alle ore 22.00, così come stabilito dall'Ordinanza Sindacale n.123 del 05/12/2003 (o da successivi atti). Tale fascia oraria potrà essere modificata con atto del Sindaco. Per il personale dipendente vale comunque quanto stabilito dal contratto di lavoro di riferimento.
2. Può essere adottato un orario spezzato, continuato oppure misto (spezzato in alcune giornate e continuato in altre).
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i termini limiti dell'orario adottato.
4. La chiusura nei giorni infrasettimanali può essere stabilita a scelta dell'operatore e non è obbligatoria: può essere effettuata una giornata di chiusura per riposo settimanale articolata anche in due mezza giornate.
5. I turni di chiusura infrasettimanale potranno non essere osservati qualora ricadano in giornate immediatamente antecedenti una festività.
6. Ciascun operatore è obbligato a comunicare al Comune l'orario di attività scelto e le relative chiusure, ogni qualvolta decida di modificarlo.
7. L'orario di lavoro ed il turno di chiusura scelto devono essere esposti in modo ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
8. Gli esercizi ubicati nei centri o complessi commerciali osservano, di norma, l'orario e le chiusure domenicali e festive del centro o complesso commerciale.
9. In occasione di circostanze particolari, il Sindaco, con ordinanza, può prevedere specifiche deroghe agli orari di apertura e di chiusura dell'attività disciplinata dal presente Regolamento.
10. Le tariffe dei prezzi dei servizi forniti dalle attività di cui al presente Regolamento debbono essere rese note al pubblico e alla clientela mediante cartelli/prospetti informativi all'interno dei locali e leggibili anche dall'esterno dei locali.

ART. 15

VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI

1. Alle imprese artigiane esercenti le attività oggetto del presente Regolamento che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. n. 29 del 05/12/2005.

Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente Regolamento comunale e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano

in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A..

ART. 16

NORME SPECIALI PER LE ATTIVITA'

1. Le attività di tatuaggio e piercing, soggette a SCIA come stabilito dall'art.3 del presente Regolamento, sono obbligate al rispetto della normativa vigente in materia igienico sanitaria nonché alle funzioni di vigilanza in tale materia, ai sensi della legge regionale 7 del 12 aprile 2012. I locali e le attrezzature, nonché la gestione dell'attività stessa, devono rispettare i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti nell'allegato III al presente Regolamento.
2. Per le attività di tatuaggio e piercing devono essere sempre richieste all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenni, tutte le informazioni utili per praticare l'attività di tatuaggio e piercing, in condizioni di sicurezza e deve essere acquisito il consenso scritto dell'aveente diritto (vedere gli allegati A e B per il consenso informato). Il cliente dovrà essere informato sui potenziali rischi per la salute derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tali pratiche e sulle precauzioni da tenere dopo la loro effettuazione.
3. Non sono ammessi il tatuaggio e il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa da tali trattamenti o in parti la cui cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa o in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'art.5 del codice civile.
4. E' vietato eseguire le procedure di tatuaggio e piercing al lobo dell'orecchio, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
5. E' vietato eseguire procedure di tatuaggio e piercing, a esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, ai minori di anni quattordici.
6. E' vietato il piercing al lobo dell'orecchio ai minori di anni quattordici senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
7. Per l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio, i soggetti interessati all'attività devono darne comunicazione preventiva al comune e all'Azienda per i Servizi Sanitari. I piercing al lobo dell'orecchio sono effettuati in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilità del procedimento.
8. E' vietato effettuare l'eliminazione di tatuaggi in strutture non sanitarie.
9. E' vietato detenere animali all'interno dei locali nei quali vengono svolte le attività di tatuaggio e piercing.
10. Le attività di acconciatore ed estetista possono svolgere collaborazioni con tecnici del settore esterni all'azienda (ad esempio incontri per far conoscere nuovi prodotti o tecniche di moda, ecc.), o incontri con medici estetici, dietologi, podologi, ecc.

ART. 17 NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali (altezze, superfici, illuminazione, ecc.) dei locali sede delle attività disciplinate del presente Regolamento non si applicano agli esercizi già autorizzati o abilitati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ed in caso di subingresso senza modifiche strutturali del locale (subingresso per modifiche soggettive e non oggettive).
2. Per modifiche strutturali si intendono l'aumento dei posti di lavoro, l'ampliamento dei locali, il trasferimento dell'esercizio. Per le attività esistenti, solo in caso di modifiche strutturali i locali dell'attività dovranno adeguarsi a quanto previsto dal presente Regolamento.
3. Le norme previste negli Allegati I, II e III al presente Regolamento, che non riguardano requisiti strutturali ma norme di carattere generale da applicarsi nello svolgimento delle attività (armadi per biancheria,

cassetta primo soccorso, pulizia, igiene dei locali, uso di guanti, sterilizzazione, ecc.), si applicano a tutte le attività, anche a quelle esistenti.

ART. 18 CONTROLLI E SANZIONI

1. Gli agenti di Polizia Municipale, l'Azienda per i Servizi Sanitari e qualsiasi altro organo competente, ai fini del controllo delle attività disciplinate dal presente Regolamento, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui viene svolta l'attività, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.
2. Nel caso di accertate carenze igienico-sanitarie, l'Azienda per i Servizi Sanitari indica gli adeguamenti necessari, da adempiere entro un congruo termine. Nel caso di gravi carenze, l'azienda propone al comune di disporre la sospensione dell'attività per il periodo necessario alla regolarizzazione.
3. Qualora siano venuti meno i requisiti previsti dal presente Regolamento, il comune dispone la sospensione dell'attività.
4. L'esercizio di ciascuna delle attività disciplinate dal presente Regolamento nell'ambito di spazi o locali di circoli privati non preclude l'attività di vigilanza e controllo e comporta l'osservanza del presente Regolamento.
5. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono applicate in base alle disposizioni della L.R. n.1 del 17/01/1984 e s.m. e i..
6. La violazione delle disposizioni previste dalla Legge comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da € 800 a € 5.100, ai sensi dell'art.17 comma 2 lett. b) della Legge stessa.
7. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, di seguito elencate, non diversamente sanzionate dalla Legge, si applica l'art.7 della l.r. 4 del 12/02/2003 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole – Sanzioni amministrative per la violazione ai regolamenti e alle ordinanze provinciali e comunali):

| Genere della violazione | Importo minimo sanzione | Importo massimo sanzione |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| violazione art. 6, comma 6: esercizio di attività di tatuaggio e piercing nei luoghi indicati al precedente art.6 comma 5 | da € 800 | a € 5.100 |
| violazione art. 7, comma 5 lettera f): mancata comunicazione dell'affidamento in gestione di reparto da parte del titolare delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing esercitate in forma non artigiana | da € 50 | a € 300 |
| violazione art. 11: comunicazione al Comune della sospensione temporanea delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni, oltre 10 dieci giorni dall'inizio della sospensione stessa | da € 50 | a € 300 |
| violazione art. 14 ultimo comma: obbligo di esposizione delle tariffe | da € 50 | a € 300 |
| violazione art.6 comma 8: svolgimento delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing in forma ambulante o di posteggio | da € 250 | a € 1.000 |

| | | |
|--|----------|-----------|
| mancato rispetto dei requisiti strutturali previsti dagli allegati I, II e III | da € 250 | a € 1.000 |
| mancato rispetto dei requisiti degli impianti, delle attrezzature ed organizzativi previsti dagli allegati I, II e III | da € 250 | a € 1.000 |

ART. 19

DECADENZA DEI TITOLI ABILITATIVI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

1. Viene disposto il divieto di prosecuzione delle attività disciplinate dal presente Regolamento e di rimozione dei loro effetti nei casi in cui:
 - a) le attività vengano esercitate senza che sia stata presentata la prevista SCIA;
 - b) la SCIA, ancorché presentata, non sia valida ed efficace, secondo la previsione del precedente art.8;
 - c) l'attività venga esercitata senza la presenza del direttore tecnico;
 - d) sia sopravvenuta la carenza dei requisiti previsti dai precedenti artt. 4 e 5 per l'accesso e l'esercizio delle attività;
 - e) siano accertate dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) il titolare dell'attività la sospenda per un periodo superiore a dodici mesi, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 11 punto 3;
 - g) il titolare commetta recidiva nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria: sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

2. Fatto salvo quanto previsto alla lettera d) del precedente comma, qualora venga rilevato il venir meno dei requisiti previsti dal presente Regolamento per lo svolgimento delle attività da esso disciplinate, l'Ufficio competente ne dispone la sospensione per una durata non inferiore a 3 giorni e non superiore a 90 giorni, intimando all'interessato, ove possibile, di conformarsi alle normative vigenti.
3. Decorso tale termine, salva proroga in caso di comprovata necessità, in caso di inottemperanza si dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
4. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Commissione regionale di cui agli artt.21 e 22 della legge, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.

ART. 20

ATTIVITA' ESCLUSE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Sono escluse dall'attività di estetista le attività nelle quali si compiono azioni proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, e, in ogni caso, le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico a norma dell'articolo 1, comma 3 della L.1/1990.
2. Non è soggetta al presente Regolamento la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, da parte del titolare o gestore, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, a beneficio dei clienti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva; tale attività non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista né al rilascio di autonomo titolo abilitativo. La presente deroga non si applica in tutte le ipotesi in cui l'esercizio dell'attività di sauna, bagno turco e vasca con idromassaggio, seppure svolta all'interno delle strutture ricettive, non sia riferibile al titolare o gestore delle medesime e presenti carattere autonomo rispetto all'attività delle strutture stesse.

Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza.

ART. 21

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni statali e regionali in materia nonché quelle dei regolamenti e dello Statuto Comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari riguardanti la materia.

ART. 22

EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è efficace una volta decorsi 15 giorni di pubblicazione all'Albo Comunale della Delibera di Consiglio Comunale di approvazione.
2. Il presente Regolamento ha validità illimitata e resta in vigore fino alla sua formale abrogazione.

ALLEGATO I ATTIVITA' DI ESTETISTA

REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA

Requisiti minimi strutturali:

- a) i singoli locali o cabine ove viene svolta l'attività di estetista non possono essere dedicati anche ad altre attività, quali esse siano (vedere punto m);
- b) i locali adibiti all'esercizio dell'attività di estetista devono essere dotati in via prioritaria di posti di lavoro. Ogni cabina è considerata un posto di lavoro.
Ogni posto di lavoro dovrà avere una superficie di almeno 5 m² calcolati al netto delle superfici accessorie quali bagni, magazzini, zona di attesa ed altri locali accessori comunque indispensabili per lo svolgimento dell'attività.
Nel caso di cabina in cui sono collocate lampade abbronzanti (facciali, docce e lettini solari) o altri macchinari per l'uso dei quali non è necessaria la presenza dell'operatore, la dimensione minima è pari a 4 m².
Le cabine possono essere ricavate anche con setti separatori, con altezza minima 2,0 m; le pareti dei setti divisorii devono essere per tutta la loro superficie in materiale facilmente lavabile e sanificabile (pitture murali a tempera non sono considerate tali).
Qualora l'attività venga svolta presso un esercizio di acconciatore, la superficie minima della cabina/attività dovrà essere di almeno 5 m² da calcolarsi separatamente dai locali destinati all'altra attività. Ogni posto di lavoro di estetista in più rispetto al primo dovrà avere una superficie di almeno 5 m²;
- c) i locali di lavoro devono avere altezza minima di 2,50 m al netto dello spazio d'ingombro degli impianti tecnologici a soffitto. Debbono essere dotati di aerazione naturale diretta pari ad 1/20 della superficie del pavimento o, in alternativa, di ricambi d'aria sussidiari progettati ed installati in conformità alla Norma UNI 10339/1995. Nel conteggio dell'aerazione naturale pari a 1/20 della superficie a pavimento non può essere considerato l'eventuale contributo delle porte o delle aperture finestrate apribili solamente ad anta a ribalta;
- d) illuminazione diretta pari a 1/10 della superficie del pavimento;
- e) pavimento in materiale facilmente lavabile e sanificabile;
- f) le cabine devono essere fornite di acqua corrente potabile, calda e fredda e di lavabi fissi con rubinetto a comando non manuale. Nel caso in cui vengano effettuati massaggi o trattamenti con contatto con il corpo, l'operatore deve lavarsi accuratamente le mani prima di iniziare; si dovrà identificare una zona riservata e separata per la raccolta differenziata dei rifiuti, ad uso esclusivo, dotata di idonei contenitori a tenuta per rifiuti;
- g) l'esercizio dovrà essere dotato di idoneo arredo per contenere biancheria pulita e di appositi contenitori per la biancheria sporca. L'esercizio dovrà anche essere dotato di ripostiglio per la custodia dei materiali e delle attrezzature utilizzati/e per le operazioni di pulizia o sanificazione dei locali; qualora per ragioni strutturali ed in relazione alle dimensioni dell'attività non fosse possibile ricavare tale locale, va individuato uno spazio o armadio adeguato dotato di idonei contenitori per il deposito e va installato, nel servizio igienico, un rubinetto porta gomma preposto all'erogazione di acqua per il riempimento del secchio o dei contenitori adeguati all'uso delle pulizie;
- h) l'esercizio dovrà essere dotato di idonei spazi ed arredi per la custodia dei materiali, delle attrezzature, degli strumenti e dei cosmetici necessari per l'attività;
- i) l'esercizio dovrà essere dotato di idonei vani o di spazi ricavati mediante separazione con parti d'arredo, ad uso esclusivo di spogliatoi per il personale addetto. Lo spogliatoio dovrà avere superficie minima di 1 m² per addetto con adeguato ricambio d'aria naturale o artificiale, e dovrà essere dotato di armadietti individuali a doppio scomparto. Le zone destinate a manicure e pedicure e di parti diverse dalla testa e dal collo, devono essere separate dal resto con un setto divisorio, di altezza non minore di m. 2,20, in materiale facilmente lavabile e igienizzabile, dotata di un lavandino con acqua calda e fredda e di un lavapiedi fisso con acqua corrente calda/fredda e scarichi a norma; è ammesso l'utilizzo di lavapiedi mobili purché dotati di protezioni monouso;

- j) nel caso di cabine con lettini o docce solari o per trattamenti tipo massaggio, peeling del corpo, applicazione fanghi, nelle immediate vicinanze vi deve essere un locale doccia con adeguato anti- doccia ad uso spogliatoio (doccia e anti-doccia possono essere in un unico locale). La doccia e l'anti non possono essere identificate con il servizio igienico. E' richiesta almeno una doccia ogni quattro cabine preposte ai trattamenti i cui sopra;
- k) l'esercizio deve avere il servizio igienico (bagno). Nel caso di attività con numero massimo di persone presenti (compresi gli addetti) inferiore a 10 l'esercizio può essere dotato di servizio igienico, anche in comune con il personale. Il servizio igienico deve essere dotato di anti-latrina munito di lavabo, dosatori di sapone liquido ed asciugamani a perdere. Se il numero massimo di persone presenti, compresi gli addetti (calcolato sommando addetti e posti di lavoro) supera le dieci unità, i servizi igienici devono essere divisi tra maschi e femmine, anche con unico antibagno dotato di lavandino;
- l) nel caso di attività di estetiste e acconciatori di gestione comune, le due attività pur essendo fisicamente divise, possono avere i servizi igienici e i vani accessori in comune. In questo caso il calcolo del numero massimo possibile di persone presenti deve essere cumulativo;
- m) le nuove attività, comprese quelle trasferite, che si insedieranno in edifici costruiti dopo il 09/01/89, dovranno essere adeguate alle norme previste dalla L. n. 13/89 e successivo DM. N. 236/89 (Norme sul superamento barriere architettoniche);
- n) deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 15 luglio 2003 n. 388, all. I. azienda B o C art 1).

Norme generali di carattere igienico sanitario:

- a) nei locali destinati all'esercizio di attività di estetista, è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificatamente di carattere terapeutico, nonché l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti per tale specifico scopo;
- b) devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - 1) i locali dell'attività e i relativi annessi devono essere tenuti in condizioni di scrupolosa pulizia e disinfettati periodicamente;
 - 2) gli oggetti taglienti e/o appuntiti devono essere preferibilmente monouso. Gli stessi, se del tipo riutilizzabile, prima del reimpiego su altra persona, dovranno essere adeguatamente puliti e sterilizzati, mediante mezzi chimico-fisici (punto 12-Sterilizzazione dell'allegato III);
 - 3) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere preventivamente lavata e accuratamente disinfettata;
 - 4) si fa divieto assoluto di fumare in tutti i locali dell'attività;
 - 5) nell'esercizio dell'attività, il personale addetto dovrà scrupolosamente osservare le norme igienico-sanitarie in vigore, e le norme di buona tecnica, indossare sopra-veste pulita, e nel caso trattamento corpo, lavarsi accuratamente le mani prima del trattamento;
- c) i prodotti cosmetici impiegati devono essere conformi a quanto previsto dalla Legge 11 ottobre 1986 n.713, e s.m. e i.;
- d) restano ferme, le eventuali norme concernenti i requisiti igienico-sanitari contenute nelle norme per la prevenzione nei luoghi di lavoro, oppure nei regolamenti di igiene comunali.

ALLEGATO II

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

| |
|--|
| REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA |
|--|

Requisiti minimi strutturali:

- a) i locali ove viene svolta l'attività di acconciatore non possono essere dedicati anche ad altre attività, quali esse siano;
- b) la superficie minima dell'esercizio non può essere inferiore ai 15 m² comprensivi della zona di attesa. Questo spazio di 15 m² (dal quale devono essere escluse le superfici accessorie: bagni, ripostigli, depositi ed altri locali comunque necessarie per lo svolgimento dell'attività) costituisce un posto di lavoro preposto all'installazione di una poltrona da trattamento e di una postazione lavatesta a prescindere dal numero delle postazioni medesime.
Ogni posto di lavoro in più rispetto ai 15 m² dovrà essere di almeno 5 m². In questo posto di lavoro di 5 m² potrà essere collocata una poltrona di trattamento oppure in alternativa una o più postazioni per il lavaggio di capelli.
Qualora l'attività venga svolta presso un esercizio di estetista, tatuaggio o piercing, la superficie minima dell'attività dovrà essere di almeno 10 m² per il primo posto di lavoro, da calcolarsi separatamente dai locali destinati all'altra attività. Ogni posto di lavoro di acconciatore in più rispetto al primo dovrà avere una superficie di almeno 5 m²;
- c) i locali di lavoro devono avere altezza minima di 2,50 m al netto dello spazio d'ingombro degli impianti tecnologici a soffitto. Debbono essere dotati di aerazione naturale diretta pari ad 1/20 della superficie del pavimento o, in alternativa, di ricambi d'aria sussidiari progettati ed installati in conformità alla Norma UNI 10339/1995. Nel conteggio dell'aerazione naturale pari a 1/20 della superficie a pavimento non può essere considerato l'eventuale contributo delle porte o delle aperture finestrate apribili solamente ad anta a ribalta;
- d) illuminazione diretta pari a 1/10 della superficie dei pavimenti;
- e) il pavimento deve essere di materiale facilmente lavabile e sanificabile;
- f) le pareti, fino all'altezza di 2 m, devono essere in materiale facilmente lavabile e sanificabile (non si considerano tali le pitture murali a tempera);
- g) l'esercizio deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda e lavabi fissi con rubinetto a comando non manuale;
- h) si dovrà identificare una zona, riservata e separata, per la raccolta differenziata dei rifiuti, dotata di idonei contenitori a tenuta per rifiuti;
- i) l'esercizio dovrà essere dotato di idoneo arredo per contenere biancheria pulita e di appositi contenitori per la biancheria sporca. L'esercizio dovrà essere dotato di ripostiglio per la custodia dei materiali e delle attrezzature utilizzati/e per le operazioni di pulizia o sanificazione dei locali; qualora per ragioni strutturali ed in relazione alle dimensioni dell'attività non fosse possibile ricavare tale locale, va individuato uno spazio o armadio adeguato dotato di idonei contenitori per il deposito e va installato, nel servizio igienico, un rubinetto porta gomma preposto all'erogazione di acqua per il riempimento del secchio o dei contenitori adeguati all'uso delle pulizie;
- j) l'esercizio dovrà essere dotato di idonei spazi ed arredi per la custodia dei materiali, delle attrezzature, degli strumenti e dei cosmetici necessari per l'attività;
- k) l'esercizio dovrà essere dotato di idonei vani o di spazi ricavati mediante separazione con parti d'arredo, ad uso esclusivo di spogliatoi per il personale addetto. Lo spogliatoio dovrà avere superficie minima di 1 m² per

addetto con adeguato ricambio d'aria naturale o artificiale e dovrà essere dotato di armadietti individuali a doppio scomparto;

- l) si dovrà ricavare una zona separata per la preparazione delle tinte, con banco e adeguato sistema di aspirazione fumi direttamente all'origine, il cui allontanamento non provochi disagi od inconvenienti nei confronti di terzi;
- m) l'esercizio deve avere il servizio igienico (bagno). Nel caso di attività con numero massimo di persone presenti (compresi gli addetti) inferiore a 10 l'esercizio può essere dotato di servizio igienico, anche in comune con il personale. Il servizio igienico deve essere dotato di anti-latrina munito di lavabo, dosatori di sapone liquido ed asciugamani a perdere. Se l'attività ha un numero massimo di persone presenti, compresi gli addetti (calcolato sommando addetti e posti di lavoro) che supera le dieci unità, i servizi igienici devono essere divisi tra maschi e femmine, anche con unico antibagno dotato di lavandino;
- n) nel caso di attività di estetiste e acconciatori di gestione comune, le due attività pur essendo fisicamente divise, possono avere i servizi igienici e i vani accessori in comune. In questo caso il calcolo del numero massimo possibile di persone presenti deve essere cumulativo;
- o) le nuove attività, comprese quelle trasferite, che si insedieranno in edifici costruiti dopo il 09/01/89, dovranno essere adeguate alle norme previste dalla L. n. 13/89 e successivo DM. N. 236/89 (Norme sul superamento barriere architettoniche);
- p) deve essere presente nell'esercizio una idonea cassetta con materiali di primo soccorso a norma di legge (DM 15 luglio 2003 n. 388, all. I. azienda B o C art 1).

Norme generali di carattere igienico sanitario:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti in condizioni di scrupolosa pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) gli oggetti taglienti e/o appuntiti devono essere preferibilmente monouso. Gli stessi, se del tipo riutilizzabile, prima del reimpiego su altra persona, dovranno essere adeguatamente puliti e disinfettati mediante mezzi chimico-fisici. Durante l'uso sullo stesso cliente, vanno ripuliti con carta monouso, sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante del tipo consentito dalle norme vigenti in materia;
- c) dopo la rasatura della barba, deve essere data ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere disinfettata con preparati idonei;
- d) per lo spargimento del talco, esclusivamente del tipo certificato "privo di fibre di amianto", si deve fare uso esclusivamente di polverizzatore e non adoperare piumini o preparati essiccatori;
- e) eventuali spazzole per i capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;
- f) nei sedili provvisti di poggia-testa, si dovrà provvedere, per ogni cliente, alla sostituzione della carta o del telo;
- g) qualora durante i procedimenti tecnici di lavorazione, vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste e/o nocive, è necessaria l'aerazione di cui al precedente capo "Requisiti strutturali" lettera l;
- h) è obbligatorio l'uso dei guanti per coloro che adoperano tinture o solventi vari;
- i) durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, dovrà essere vietato che nell'ambiente vengano accese fiamme;
- j) si fa divieto assoluto di fumare in tutti i locali dell'attività;
- k) nell'esercizio dell'attività, il personale addetto dovrà scrupolosamente osservare le norme igienico-sanitarie in vigore, e le norme di buona tecnica, indossare sopra-veste pulita e, nel caso trattamento corpo (intendasi viso, mani ecc.), lavarsi accuratamente le mani prima dell'operazione;

- l) il titolare dovrà segnalare all'ASS n. 6, i casi sospetti di malattie trasmissive, o potenzialmente pericolose per il contatto con altri soggetti, od eventuali danni causati o derivanti dall'impiego di sostanze o di prodotti cosmetici durante l'attività;
- m) i prodotti cosmetici impiegati devono essere conformi a quanto previsto dalla Legge 11 ottobre 1986 n.713, e s.m. e i.;
- n) restano ferme le eventuali norme concernenti i requisiti igienico-sanitari contenute nelle norme per la prevenzione nei luoghi di lavoro, oppure nei regolamenti di igiene comunali.

ALLEGATO III

ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

L.R. 7/2012, art. 10 B.U.R. 23/4/2014, n. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile 2014, n. 064/Pres.

Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

CAPO II

REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

Art. 2 Requisiti igienico-sanitari dei locali

Art. 3 Requisiti igienico-sanitari degli impianti aeraulico e idrico

Art. 4 Requisiti igienico-sanitari organizzativi

CAPO III

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE E DEI PIGMENTICOLORATI

Art. 5 Attrezzatura per attività di tatuaggio

Art. 6 Pigmenti per attività di tatuaggio

Art. 7 Attrezzatura per attività di piercing

Art. 8 Sterilizzazione

CAPO IV

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO

Art. 9 Formazione degli operatori

CAPO V

CONSENSO INFORMATO

Art. 10 Accertamenti

Art. 11 Informativa e consenso

Allegato A Tatuaggio - Consenso informato

Allegato B Piercing - Consenso informato

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) disciplina:
 - a) i requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing;
 - b) le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle attrezzature e dei pigmenti colorati utilizzabili;
 - c) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e di aggiornamento;
 - d) le modalità di espressione del consenso informato di cui all'articolo 5 della legge regionale 7/2012.
2. Il presente regolamento si applica alle attività di tatuaggio e piercing, fatta eccezione per l'attività di piercing al lobo dell'orecchio ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 7/2012.
3. Le disposizioni relative al consenso informato di cui al capo V del presente regolamento si applicano anche all'attività di piercing al lobo all'orecchio ai minori di quattordici anni.

CAPO II

REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

Art. 2

(Requisiti igienico-sanitari dei locali)

1. I locali destinati alle attività di cui al presente regolamento sono funzionalmente collegati tra loro e sono distinti e con accesso separato da locali con altra destinazione d'uso o soggetti aspecifiche autorizzazioni.
2. Al fine di garantire i criteri igienico sanitari, gli esercizi prevedono almeno i seguenti locali principali:
 - a) locale di attesa, accogliimento clienti e attività amministrative;
 - b) locale dedicato al tatuaggio e piercing di superficie di almeno dodici metri quadrati;

- c) locale o spazio separato per la disinfezione e sterilizzazione degli strumenti non inferiore a quattro metri quadrati ovvero a tre metri quadrati quando si tratti di spazio ricavato all'interno del locale per l'esecuzione delle prestazioni.

2bis. Nel caso di struttura con più attività il locale d'attesa e quello destinato ad attività amministrative possono essere condivisi, fatto salvo quanto previsto dalle leggi di settore.¹

3. Nel locali dedicati al tatuaggio e piercing di cui al comma 2, lettera b) le postazioni di lavoro sono di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle attività; qualora più postazioni di lavoro siano ricavate all'interno di un unico locale, è garantita la riservatezza dei clienti e sono assicurate adeguate condizioni di illuminazione diretta, indiretta o artificiale e di ventilazione naturale o forzata, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Nel caso si voglia differenziare gli spazi per il tatuaggio da quelli per il piercing, ovvero prevedere più postazioni di tatuaggio o piercing, i box realizzati all'interno di un unico ambiente rispettano i requisiti citati e hanno una superficie di almeno sei metri quadrati per le attività di tatuaggio e di almeno sei metri quadrati per le attività di piercing. Per ogni postazione di lavoro dove vengono effettuate le specifiche attività è installato un lavabo; si può derogare a tale disposizione per un numero massimo di due box adiacenti, essendo sufficiente in tale caso un lavabo in comune.
4. Il locale o spazio per la sterilizzazione degli strumenti di cui al comma 2, lettera c) è dotato di banco di lavoro provvisto di lavabo, di spazi adeguati alle varie fasi del processo (gestione e pulizia strumenti usati, imbustamento e sterilizzazione) e di autoclave idonea alla sterilizzazione di strumenti cavi e porosi conforme alle norme di buona tecnica applicabili.
5. Non è richiesto il locale o spazio per la sterilizzazione di cui comma 2, lettera c) se l'esercizio utilizza esclusivamente strumenti sterili monouso o se la sterilizzazione è affidata a soggetti terzi esterni all'esercizio in possesso di autorizzazione rilasciata a norma di legge.
6. Gli esercizi prevedono anche i seguenti locali o spazi accessori:
 - a) servizio igienico, dotato di anti bagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno. Il servizio igienico è ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, posto all'interno dell'unità funzionale. Il servizio igienico è dotato di lavabo. Per gli operatori maschi e femmine sono realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro. Qualora il numero complessivo di potenziali presenze sia maggiore di dieci, è realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo dei clienti; in caso di struttura condivisa con altre attività il servizio igienico può essere unico con le limitazioni previste in caso di presenze maggiori di dieci e fatto salvo quanto previsto dalle leggi di settore;
 - b) spogliatoio per gli addetti di dimensioni tali da poter contenere agevolmente un armadietto a doppio scomparto per ogni addetto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro e un adeguato numero di sedili. Nel caso in cui il numero degli operatori sia superiore a cinque, lo spogliatoio è diviso per sesso;
 - c) locale o spazio attrezzato con idonei contenitori per il deposito del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria;

- d) locale o spazio per il deposito dello sporco e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
 - e) ripostiglio o spazio adeguato per il deposito dei materiali e delle attrezzature per la pulizia.
7. Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali di cui al comma 3, comma 4, comma 6 Lettere a), d), e), il pavimento è impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti sono verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza lineare di almeno due metri dal pavimento.

Art. 3

(Requisiti igienico-sanitari degli impianti aeraulico e idrico)

1. Qualora presente, l'impianto aeraulico è realizzato in conformità alla norma tecnica UNI 10339/95.
2. L'impianto aeraulico e l'impianto idrico sono realizzati in conformità alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi di cui all'Accordo del 4 aprile 2000 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la conformità alle quali è documentata da attestazione sottoscritta da un tecnico abilitato.
3. I locali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) e comma 6, lettera a) sono dotati di lavabo con erogatore d'acqua calda e fredda. Il lavabo è dotato di comandi della rubinetteria non manuali, esclusa la leva sanitaria, di distributore di asciugamani monouso, di distributore di sapone liquido e di contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.

Art. 4

(Requisiti igienico-sanitari organizzativi)

1. L'attività è condotta secondo procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie, anche sulla base della valutazione dei rischi, a tutela del cliente e degli operatori.
2. I locali, gli arredi e le attrezzature sono mantenuti in ottimali e costanti condizioni di pulizia. È garantita la pulizia giornaliera dei pavimenti, dei servizi igienici e degli arredi e la pulizia settimanale di fondo dei locali e degli arredi con detergenti tensioattivi e successiva disinfezione.
3. La biancheria per i clienti, quali teli, accappatoi, lenzuolini, è preferibilmente monouso. Quella da riutilizzare è sanificata prima di ogni singolo uso.
4. La biancheria pulita è conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadi chiusi. La biancheria sporca è riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili.
5. Gli operatori osservano costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossano un abito da lavoro preferibilmente di colore chiaro sempre in stato di perfetta pulizia nonché utilizzano i dispositivi di protezione individuale. La biancheria da lavoro può essere anche del tipo monouso.

6. I materiali e le confezioni di strumenti sterili soggetti a scadenza riportano la data di scadenza.
7. Nella sede dell'attività sono presenti i seguenti documenti:
 - a) registro delle prestazioni;
 - b) consensi al tatuaggio e consensi al piercing;
 - c) scheda individuale relativa a ogni cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione e i materiali utilizzati;
 - d) protocollo relativo all'igiene degli addetti;
 - e) protocollo per la sanificazione dei locali, degli arredi, delle attrezzature e della biancheria;
 - f) protocollo della disinfezione;
 - g) protocollo della sterilizzazione dello strumentario, qualora effettuata all'interno dell'esercizio;
 - h) registro di sterilizzazione provvisto di test di sterilità riportanti giorno, anno ed ora del ciclo di sterilizzazione;
 - i) contratto con la ditta abilitata allo smaltimento dei rifiuti speciali;
 - j) elenco aggiornato degli strumenti e dei pigmenti usati;
 - l) schede tecniche degli strumenti, dei pigmenti e dei materiali metallici o similari applicati ai clienti.
8. I rifiuti speciali pericolosi, quali gli strumenti taglienti monouso utilizzati, sono preventivamente posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, sempre ermeticamente chiusi; gli altri rifiuti classificabili come speciali, quali garze, cotone, salviette contaminate, buste o pellicole di materiale plastico della componente base dell'apparecchiatura utilizzata per la prestazione, sono raccolti negli appositi contenitori a tenuta.
9. È presente un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione al fine di consentire la gestione di incidenti o complicanze che possano verificarsi durante l'esercizio dell'attività. Si applica inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro.

CAPO III

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE E DEI PIGMENTICOLORATI

Art. 5

(Attrezzatura per attività di tatuaggio)

1. Per l'esecuzione del tatuaggio con aghi è utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica costituita dalle seguenti componenti principali:
 - a) macchina o pistola (tattoo machine o gun tattoo), ossia la componente base costituita da un supporto dotato di alloggiamento per un congegno elettromeccanico che imprime ad una barra o dispositivo metallico movimenti percussivi in rapida sequenza. Durante l'utilizzo tale componente è protetta con buste o pellicole in materiale plastico da rimuovere dopo ogni prestazione;
 - b) manipolo (grip) e (tip) puntale, ossia le parti smontabili dell'apparecchiatura all'interno delle quali scorre, con movimento percussivo, una barra o dispositivo metallico sulla cui estremità esterna sono saldati gli aghi per il tatuaggio. Il manipolo e il puntale sono sterilizzati prima di essere montati sulla componente di cui alla lettera a);

- c) barra porta aghi, ossia la componente flessibile dell'apparecchiatura in quanto gli aghi in essa saldati ad un'estremità sono montati in modo diverso a seconda delle differenti necessità di distribuzione del pigmento. La barra è sterilizzata preliminarmente all'inserimento nell'apparecchiatura;
 - d) aghi per il tatuaggio, ossia la componente dell'apparecchiatura che introduce il pigmento nel derma mediante perforazione dell'epidermide effettuata dal movimento percussivo della barra di cui alla lettera c). Gli aghi per il tatuaggio devono essere monouso; il montatore dell'apparecchiatura o l'operatore del tatuaggio cura personalmente la saldatura degli aghi nella barra;
 - e) vaschette o cappucci per i pigmenti, ossia le vaschette di piccolo formato contenenti i pigmenti per il tatuaggio, riempite nella misura stimata sufficiente o comunque esauribile per le necessità di una seduta con ogni cliente. L'operatore acquista le vaschette o i cappucci in confezione singola, sigillata e sterile ovvero provvede alla loro sanitizzazione, ad esempio mediante disinfezione chimica con acido peracetico, ove non sia possibile la sterilizzazione a vapore.
2. La barra porta aghi di cui al comma 1, lettera c, può essere acquistata con aghi già assemblati solo se fornita sterile e in confezione singola e sigillata.
 3. Per l'esecuzione dei tatuaggi con altre tecniche sono sottoposte a procedure di sterilizzazione:
 - a) l'attrezzatura utilizzata per scarificare la cute nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante scarificazione;
 - b) le parti dell'apparecchiatura che perforano la cute per l'introduzione del pigmento nel derma nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante tecnica samoana o giapponese.

Art. 6

(Pigmenti per attività di tatuaggio)

1. Le confezioni di pigmenti garantiscono la sterilità del contenuto. Per l'esecuzione dei tatuaggi sono utilizzati preferibilmente pigmenti in confezioni monodose. In caso di confezione multiuso i contenitori garantiscono che il contenuto non si contamina durante il periodo di utilizzo.
2. Le confezioni dei pigmenti contengono le seguenti informazioni:
 - a. il nome e l'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato;
 - b. la data di scadenza indicata con mese e anno;
 - c. il numero di lotto o altro riferimento utilizzato dal costruttore per l'identificazione dei lotti;
 - d. l'elenco degli ingredienti in base al loro nome internazionale (IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry name), numero (CAS - Chemical Abstract Service of the American Chemical Society number) o colore (CI - Colour Index number);
 - e. attestazione di atossicità e sterilità.
3. I pigmenti sono conservati nella confezione originaria.
4. Le confezioni aperte sono conservate in condizioni di asepsi.

5. Per quanto non specificato per il pigmento si rimanda alla *risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008) adottata il 20 febbraio 2008 (Resolution on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up 'superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up')*, nelle parti non disciplinate da normative dell'Unione europea o italiana attuativa.

Art. 7

(Attrezzatura per attività di piercing)

1. Il piercing è eseguito nel padiglione auricolare mediante:
 - a) ago cannula o ago da piercing;
 - b) forbici o pinze;
 - c) pinze ad anelli;
 - d) monili per piercing.
2. L'ago cannula è lo strumento con il quale l'operatore esegue manualmente la perforazione, con perdita di sostanza, del tessuto cutaneo o mucoso, per inserire un monile. L'operatore utilizza esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso sulla quale il confezionatore abbia attestato:
 - a) l'avvenuta sterilizzazione;
 - b) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
 - c) il metodo di sterilizzazione.
3. Le forbici o le pinze sono lo strumento con il quale l'operatore taglia a misura l'ago cannula. L'operatore sterilizza le forbici o pinze prima di ogni applicazione.
4. Le pinze ad anelli sono lo strumento con il quale l'operatore afferra ed immobilizza la parte anatomica nella quale si intende eseguire la perforazione con l'ago cannula. L'operatore sterilizza le pinze ad anelli prima di ogni applicazione.
5. I dispositivi meccanici di foratura sono gli strumenti utilizzati per l'inserimento anatomico del pre-orecchino nel padiglione auricolare; per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare. Il dispositivo meccanico di foratura è costituito dall'impugnatura, dal congegno che imprime il movimento al pre-orecchino da inserire nonché da una cartuccia protettiva monouso sulla quale è montato il pre-orecchino stesso.
6. L'operatore sterilizza l'eventuale parte rimovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione. L'operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico e provvede alla disinfezione del corpo stesso dopo ogni uso. L'operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezione singola e sigillata di cui siano attestate la sterilizzazione, in tale caso è ammesso l'uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.

7. Monili: per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l'operatore utilizza esclusivamente monili⁷ acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati:

- a) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
- b) il metodo di sterilizzazione;
- c) la composizione metallica percentuale.

Le indicazioni possono essere contenute in apposito documento corredato al monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola.

7bis. Per pre-orecchini si intendono i monili provvisori con cui è praticato il foro nel lobo auricolare. L'operatore utilizza cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singole e sigillate di cui sia attestata la sterilizzazione. In tal caso è ammesso l'uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.

Art. 8

(Sterilizzazione)

1. Tutti gli strumenti che entrano in contatto diretto con la cute o le mucose del cliente durante l'esecuzione del tatuaggio e del piercing sono sottoposti a procedura di sterilizzazione.
2. Gli strumenti che devono essere riutilizzati sono sterilizzati prima di ciascun uso; la sterilizzazione è effettuata da strutture regolarmente autorizzate ovvero dall'operatore nell'esercizio dove vengono eseguite le prestazioni.
3. Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall'operatore essa è effettuata con l'impiego di autoclave a vapore idonea alla sterilizzazione di strumenti cavi e porosi.

CAPO IV

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO

Art. 9

(Formazione degli operatori)

1. Nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale recate dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), la Regione promuove la realizzazione di corsi di formazione obbligatoria distinti¹⁰, per gli operatori addetti alle attività di tatuaggio e per gli operatori addetti all'attività di piercing.
2. La Regione emana l'avviso pubblico per la selezione dei progetti di formazione di cui al comma 1, i quali hanno durata non inferiore a novanta ore e sono finalizzati all'acquisizione di adeguate conoscenze relativamente agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione nell'esercizio delle attività di tatuaggio e di piercing.
3. Al fine di informare gli operatori sui rischi connessi all'esercizio della pratica del tatuaggio e del piercing, sull'anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato cutaneo, sulle forme igienicosanitarie che gli stessi devono osservare nell'esercizio della loro attività per evitare i rischi sopra esposti e utilizzare le tecniche più adeguate per non nuocere alla salute del cliente i corsi di formazione con riferimento alla tipologia di cui al comma 1 prevedono specifiche unità formative differenziate per tatuaggio e piercing¹¹, i corsi di formazione di cui al

comma 1 prevedono specifiche unità formative volte ad assicurare l'acquisizione di adeguate conoscenze e competenze relative a:

- a) cute e mucose (elementi di anatomia, elementi di fisiologia, patologie correlabili);
 - b) semeiotica dermatologica (lesioni, principali agenti infettanti e loro modalità di trasmissione);
 - c) concetti di contaminazione, infezione, malattia infettiva, antisepsi, asepsi, sanificazione, disinfezione, sterilizzazione;
 - d) principali rischi per la salute connessi con pratiche di tatuaggi e di piercing, con particolare riferimento alle infezioni a trasmissione parenterale (epatiti virali e HIV);
 - e) sanificazione e disinfezione di locali, arredi, attrezzature e biancheria;
 - f) tecniche di disinfezione e di sterilizzazione dei materiali;
 - g) procedure igieniche e di asepsi per l'esecuzione delle prestazioni;
 - h) smaltimento dei rifiuti;
 - i) possibili complicanze, quali ad esempio reazioni allergiche, granulomi, cheloidi;
 - l) controindicazioni per l'esecuzione di tatuaggio e di piercing;
 - m) prevenzione dei rischi per gli operatori.
4. I corsi di formazione sono realizzati dalle Aziende per l'assistenza sanitaria¹² da enti accreditati in materia di formazione professionale, in accordo con le Associazioni di riferimento per le attività specifiche, inserite nel Registro delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, previsto dall'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni).
5. Al fine di aggiornare le conoscenze relativamente agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione nell'esercizio dell'attività, è obbligatoria la partecipazione ad un percorso formativo ogni 3 anni.

CAPO V CONSENSO INFORMATO

Art. 10

(Accertamenti)

1. Al fine di rispettare i divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 7/2012 l'operatore, prima di effettuare la prestazione, accerta l'età anagrafica del richiedente mediante la richiesta di esibizione di documento che ne attesta l'identità.

Art. 11

(Informativa e consenso)

1. Prima dell'esecuzione della prestazione, l'operatore informa sul tipo di operazioni da effettuarsi, sui rischi legati all'esecuzione nonché sulle precauzioni da osservare dopo il trattamento.

2. Successivamente agli adempimenti di cui all'articolo 10 e prima dell'esecuzione del trattamento, l'operatore acquisisce il consenso informato del richiedente ovvero, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale 7/2012, dell'esercente la potestà genitoriale o del tutore qualora il richiedente sia minore di anni diciotto, nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il consenso è reso mediante sottoscrizione di un modulo predisposto dall'operatore che contiene almeno le informazioni indicate nell'allegato A per l'attività di tatuaggio e nell'allegato B per l'attività di piercing.

3bis. Le informazioni indicate nell'allegato A valgono anche in relazione alle attività di trucco permanente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 aprile 2012, n. 7.

4. L'operatore inoltre:

- a) custodisce l'originale dei moduli sottoscritti in modo da consentirne un'ordinata conservazione e un'agevole consultazione per eventuali controlli, nell'osservanza delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati;
- b) se richiesto, rilascia copia del modulo del consenso informato al richiedente ovvero al genitore o al tutore;
- c) compila e conserva la scheda individuale relativa a ogni cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione e i materiali utilizzati.

TATUAGGIO CONSENSO INFORMATO

Il sottoscritto..... nato/a
il e residente a
in via tel
per proprio conto / in qualità di genitore ovvero tutore di
nato/a a il.....
e residente a in via
(per i genitori e/o tutori) tipo di documento
numero rilasciato da
il

dichiara liberamente ed in piena coscienza di essere stato messo al corrente che:

- a) il tatuaggio è effettuato mediante:
 - Tatuaggi con aghi
 - Tatuaggi con dermografo
 - Tatuaggio con scarificazione (tecnica samoana / tecnica giapponese)
- b) per rimuovere gli effetti di un tatuaggio è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola o media entità i quali non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti;
- c) sussistono rischi impliciti legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive come la sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV-AIDS), epatite virale B e C e che l'operatore è obbligato ad osservare le norme igienico-sanitarie prescritte dal Regolamento attuativo della legge regionale 7/2012.
- d) in conseguenza dei trattamenti descritti si può diventare allergici ai pigmenti e/o ai metalli;
- e) non si possono praticare tatuaggi su cute con processo infiammatorio in atto;
- f) è sconsigliato farsi eseguire tatuaggi durante la gravidanza e nei 6-12 mesi precedenti la gravidanza stessa se programmata; f bis) è sconsigliato farsi eseguire tatuaggi durante l'allattamento.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulle precauzioni specifiche da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio e di aver ricevuto la relativa informativa scritta.

Con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente all'esecuzione del tatuaggio.

Firma

Presto il consenso al trattamento dei dati a sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dichiaro di aver preso visione dell'avviso sulle finalità e modalità di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo 196/2003.

Firma

PIERCING CONSENSO INFORMATO

Il sottoscritto..... nato/a il
e residente a in via.....tel.
per proprio conto / in qualità di genitore ovvero tutore di
nato/a a il.....e residente a.....
in via.....
(per i genitori e/o tutori) tipo di documento..... numero.....
Rilasciato da..... il.....

dichiara liberamente ed in piena coscienza di essere stato messo al corrente che:

a) il piercing è effettuato mediante (specificare tipologia e modalità di piercing)

.....
.....
.....
.....

b) per rimuovere gli effetti di un piercing è necessario ricorrere ad interventi chirurgici di piccola e media entità i quali non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti;

c) sussistono rischi impliciti legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive come la sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV-AIDS), epatite virale B e C e che l'operatore è obbligato ad osservare le norme igienico-sanitarie prescritte dal Regolamento attuativo della Legge regionale n.7/2012;

d) in conseguenza dei trattamenti descritti si può diventare allergici ai metalli;

d) bis è sconsigliato farsi eseguire piercing durante la gravidanza e nei 6–12 mesi precedenti la gravidanza stessa se programmata nonché durante l'allattamento.¹⁷

Con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente all'esecuzione del piercing.

Firma

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO CON **DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.5 DEL 11 FEBBRAIO 2013.**

L'ALLEGATO III – ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING e gli ALLEGATI A e B sono stati integralmente sostituiti per effetto:

- dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 064/Pres. "Regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n.7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate)", pubblicato sul BUR in data **23/04/2014**;
- dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2016, n. 0190/Pres. "Regolamento di modifica del regolamento recante la disciplina di attuazione della legge regionale 12 aprile 2012, n.7 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate)", pubblicato sul BUR in data **12/10/2016**; ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 2 del presente Regolamento.